



Circolare n. 8/2012

Treviso, 24 maggio 2012

## LE NOVITA' DEL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI FISCALI" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Con la pubblicazione sul S.O. n. 85/L alla G.U. 28.4.2012, n. 99 è entrata in vigore, **a decorrere dal 29.4.2012**, la Legge 26.4.2012, n. 44 di conversione del DL n. 16/2012, c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali", le cui principali disposizioni sono di seguito illustrate.

### TASSAZIONE UTILI COOPERATIVE

Le nuove misure di concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli utili annuali destinati a riserva indivisibile delle coop (20% per coop agricole e piccola pesca – 40% altre coop – 65% coop di consumo), introdotte dall'art. 2, comma 36-bis e 36-ter, DL n. 138/2011, decorrono dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 17.9.2011 e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **dal 2012**

Limitatamente alle Banche di Credito cooperativo di cui alla sezione II del capo V del titolo II del TUB le nuove misure decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo *a quello in corso* al 17.9.2011 e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2013 (anziché dal 2012 come previsto dal citato DL n. 138/2011).

### DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

È confermata l'abrogazione del comma 7 dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 e pertanto, in caso di **decadenza** dal beneficio della **dilazione** per le somme dovute a seguito di **comunicazione di irregolarità**, è ammessa la possibilità di **accedere alla rateazione** delle somme dovute a seguito del ricevimento della **cartella di pagamento**. In precedenza tale possibilità era preclusa.

È altresì confermata la modifica dell'art. 19, DPR n. 602/73 che disciplina la dilazione di pagamento in presenza di una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà, ai sensi della quale, deriva:

- la possibilità, per il debitore, di richiedere **rate di ammontare crescente per ciascun anno**, in luogo delle rate costanti, non soltanto nell'ipotesi di peggioramento dell'obiettiva situazione di temporanea difficoltà ex comma 1-bis del citato art. 19, ma anche **in tutti i casi di rateazione** ex comma 1, quindi anche in sede di prima richiesta di dilazione;
- l'**iscrizione dell'ipoteca**, da parte dell'Agente della riscossione, sugli immobili del debitore, **soltanto** in caso di **mancato accoglimento** della richiesta di rateazione o di **decadenza** dalla stessa. In ogni caso sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione;
- la **decadenza dalla rateazione** soltanto in caso di **mancato pagamento di 2 rate consecutive** e non più in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.

Le rateazioni dei ruoli a rata costante **già concesse al 2.3.2012** (data di entrata in vigore del DL n. 16/2012) **non sono modificabili**, salvo che sussistano le condizioni ex comma 1-bis del citato art. 19, ossia il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà e l'ottenimento della proroga della rateazione. In tale ultima ipotesi è possibile passare dalla dilazione a rata costante ad una a rata crescente.

È infine confermata la possibilità per il debitore che versa in una situazione di obiettiva difficoltà, di ottenere, previa richiesta, la **ripartizione in rate costanti o variabili delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato** ancorché con gli stessi intercorra un contenzioso ovvero il debitore usufruisca già della rateazione.

### **PAGAMENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Ai sensi dell'art. 48-bis, DPR n. 602/73, gli Enti pubblici, prima di eseguire un pagamento, a qualsiasi titolo, di ammontare superiore a € 10.000, devono verificare se il beneficiario risulta **inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento**, per un importo complessivo pari almeno a tale ammontare. Al realizzarsi di tale fattispecie, gli stessi:

1. **non eseguono** il pagamento;
2. segnalano tale circostanza al competente Agente della riscossione affinché provveda al "recupero" delle somme iscritte a ruolo.

Nell'iter di conversione in legge è stato previsto che gli Enti pubblici, in presenza della predetta segnalazione, **sono comunque tenuti ad effettuare il pagamento** al beneficiario **delle somme che eccedono l'ammontare del debito** per cui si è verificato l'inadempimento.

### **TARDIVA COMUNICAZIONE PER BENEFICI FISCALI/REGIMI OPZIONALI**

È confermato che la **fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali**, subordinata all'**obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altri adempimenti di natura formale** (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro, opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR), è **riconosciuta** anche qualora tali obblighi **non siano tempestivamente eseguiti**, a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.

A tal fine è comunque necessario:

- **avere i requisiti sostanziali** richiesti dalla norma;
- **effettuare la comunicazione** o l'adempimento richiesto **entro il termine di presentazione "della prima dichiarazione utile"**;
- **versare** la sanzione di € 258 con il mod. F24, **senza possibilità di compensare** quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

•

### **RIPARTIZIONE 5%.**

È confermato che dal **2012** tra i beneficiari del **5% dell'IRPEF** sono compresi anche gli enti che entro il termine stabilito **non hanno adempiuto agli obblighi** a tal fine previsti (domanda di iscrizione nell'elenco / integrazioni documentali), a condizione che:

- siano **in possesso dei requisiti** richiesti dalla norma;
- **presentino la domanda di iscrizione** e le successive integrazioni documentali **entro il 30.9**;
- provvedano al **versamento** con il mod. F24 della sanzione pari a € 258, **senza possibilità di compensare** quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

–

### **TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO**

È confermato che la **presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento** ricevute dai c.d. "esportatori abituali" è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al **termine di effettuazione della prima liquidazione periodica**, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.

### **PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PER SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE**

È confermata la modifica dell'art. 5, comma 1, DPR n. 322/98, a seguito della quale le **società** in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione **entro**

**l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data "in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile" e non più, quindi, alla data "in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione".**

Di fatto ora i 9 mesi decorrono, in generale, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di liquidazione disposta dall'assemblea dei soci ex n. 6 del citato art. 2484, dalla data di iscrizione della relativa delibera. Per le **ditte individuali** i 9 mesi decorrono dalla **data indicata nel mod. AA9/10**.

### ***Revoca della liquidazione***

In caso di revoca della liquidazione ex art. 2487-ter, C.c., il **nuovo comma 3-bis** del citato art. 5 dispone che, qualora i relativi **effetti si producano prima del termine di presentazione della dichiarazione**, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo "ante e post liquidazione".

In ogni caso restano fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, salvo il caso in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.

### **ELENCHI CLIENTI – FORNITORI**

Sono confermate le modifiche apportate alla comunicazione clienti - fornitori, a seguito delle quali, **a decorrere dal 2012, l'obbligo interessa le operazioni rilevanti ai fini IVA:**

- per le quali è previsto **l'obbligo di emissione della fattura**, prescinde dal relativo ammontare (pari o superiore a € 3.000 ovvero inferiore).
- per le quali **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**, soltanto se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell'IVA).
- 

### **REGIME DEL MARGINE CESSIONI CONTRATTI DI LEASING**

Nell'iter di conversione in legge è stato inserito all'art. 36, DL n. 41/95, il **nuovo comma 10-bis** ai sensi del quale il **regime del margine** previsto per le cessioni di beni usati è applicabile anche alle **cessioni di contratti di leasing** acquistati:

- da **soggetti privati**;
- da soggetti passivi per i quali l'IVA a credito è risultata **interamente indetraibile**;
- da soggetti passivi che hanno applicato il **regime del margine**.

### **COMUNICAZIONI "BLACK LIST"**

È confermato che l'obbligo introdotto dall'art. 1, comma 1, DL n. 40/2010 di **comunicare** telematicamente le operazioni effettuate da imprese / lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. **"black list"**) di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001, è limitato alle **cessioni di beni / prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500**.

### **FATTURAZIONE SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO**

Nell'iter di conversione in legge è stato aggiunto al comma 1 dell'art. 22, DPR n. 633/72, il **nuovo n. 6-bis**, in base al quale, l'emissione della **fattura non è obbligatoria**, salvo richiesta da parte del cliente, anche per le attività di **organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, eseguiti da agenzie di viaggi e turismo**.

### **UTILIZZO DEL CONTANTE DA PARTE DI TURISTI EXTRAUE**

Nell'iter di conversione in legge è stato **aumentato ad € 15.000** (anziché € 1.000) il limite **all'uso del contante** ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/97, nei confronti delle **persone fisiche di**

**cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno Stato UE** ovvero appartenente allo **SEE** (Spazio Economico Europeo), **non residenti** in Italia che ivi effettuano **acquisti di beni / prestazioni di servizi presso commercianti al minuto** e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti), nonché **agenzie di viaggio e turismo** ex art. 74-ter, DPR n. 633/72. Per poter “beneficiare” del nuovo limite tali operatori devono:

1. inviare una **comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, utilizzando l'apposito modello.  
In sede di conversione in legge è stato previsto che nella comunicazione va indicato anche il **c/c utilizzato dal cedente/prestatore**;  
acquisire dal cliente:  
▪ **fotocopia del passaporto**;  
nonché
2. ▪ **autocertificazione** ex DPR n. 445/2000 attestante:  
- **la cittadinanza**. Il cliente non deve essere cittadino **italiano / comunitario** / di uno Stato appartenente allo **SEE** (Spazio Economico Europeo);  
- **la residenza** (non italiana);
3. **versare il denaro** incassato **sul proprio c/c** nel **primo giorno feriale successivo** all'operazione **consegnando** alla banca / Posta **copia della ricevuta dell'invio della predetta comunicazione**.

Nell'iter di conversione in legge è stato disposto che gli operatori in esame dovranno **comunicare** all'Agenzia delle Entrate le operazioni di cui sopra **di importo unitario non inferiore a € 1.000**, effettuate **a decorrere dal 29.4.2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione), con le modalità e i termini che saranno fissati da un Provvedimento di prossima emanazione.

#### **NUOVI LIMITI PER UTILIZZO BOLLETTARIO “MADRE E FIGLIA”**

Nell'iter di conversione in legge è stato modificato l'art. 32, comma 1, DPR n. 633/72, prevedendo un aumento del limite del volume d'affari (allineandolo con le soglie previste per le liquidazioni trimestrali), al di sotto del quale è possibile utilizzare, in luogo della fatturazione e registrazione “ordinaria”, un bollettario “madre e figlia”. In particolare, possono tenere tale bollettario le imprese che, nell'anno precedente, hanno conseguito un volume d'affari non superiore a:

- € 400.000, per le prestazioni di servizi;
- € 700.000, per le altre attività.

Qualora le prestazioni di servizi e le altre attività siano esercitate contemporaneamente, senza distinta annotazione dei corrispettivi, va fatto riferimento al limite di € 700.000, relativamente a tutte le attività esercitate.

#### **PIGNORABILITÀ DEGLI STIPENDI**

Nell'iter di conversione è stata modificata la disposizione contenuta nel nuovo art. 72-ter, DPR n. 602/73, ai sensi del quale l'Agente della riscossione, può pignorare stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché quelle dovute a causa del licenziamento in misura pari:

- a 1/10 per importi fino a € 2.500 (in precedenza € 2.000);
- a 1/7 per importi da € 2.501 (in precedenza € 2.001) a € 5.000.

Se i predetti importi sono superiori a € 5.000, il pignoramento è effettuato nella misura di 1/5 ai sensi dell'art. 545, comma 4, C.p.c..

#### **ESENZIONI IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI**

Nell'iter di conversione in legge è stata modificata la lett. f-bis) del comma 2 dell'art. 51, TUIR ai sensi della quale ora non concorrono a formare il reddito, oltre alle somme, **anche i servizi e le prestazioni** erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari (ex art. 12, TUIR), nonché per borse di studio a favore degli stessi.

### **CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E COSTI INFERIORI A € 1.000**

In base al comma 3 dell'art. 66, TUIR, così come modificato dal DL n. 70/2011, per le imprese in contabilità semplificata, i **costi**:

→ riferiti a **contratti a corrispettivi periodici**;

→ di **competenza di 2 periodi d'imposta**;

→ di ammontare **non superiore a € 1.000**;

**sono deducibili** nell'esercizio in cui è stato **ricevuto il documento** (fattura, ecc.).

Ora, già dal 2011, è confermata la modifica per effetto della quale, detti costi **"possono essere dedotti"** nel periodo di **registrazione** del documento comprovante il sostenimento degli stessi.

### **CREDITI TRIBUTARI DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 30**

È confermato che dall'1.7.2012 i **crediti** relativi ai tributi erariali, regionali e locali di importo **non superiore a € 30**, comprensivo di sanzioni ed interessi, **non possono essere oggetto di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione**.

Il citato limite è riferito a ciascun credito e per ogni periodo d'imposta.

La disposizione in esame non è comunque applicabile se il credito deriva dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

### **AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI**

In sede di conversione in legge è stata **soppressa** la previsione in base alla quale il termine per la presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Dogane per il rimborso da parte degli autotrasportatori **era considerato "a pena di decadenza"**.

### **DEDUZIONE SPESE DI MANUTENZIONE / RIPARAZIONE**

Come noto, ai sensi dell'art. 102, comma 6, TUIR, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, se non imputate ad incremento del valore dei relativi beni, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Nell'iter di conversione in legge è stata **soppressa la necessità di ragguagliare** la base di calcolo del limite in esame alla durata del possesso del bene.

Tale modifica decorre **dal periodo d'imposta in corso al 29.4.2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione).

### **IMPOSTA DI PUBBLICITÀ SU GRU E MACCHINE DA CANTIERE**

In sede di conversione in legge è previsto che con un apposito DM, da emanare entro il 31.5.2012, sarà estesa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ai **"marchi"** apposti sulle gru mobili, sulle gru a torre utilizzate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

### **PROROGA DI FERRAGOSTO "A REGIME"**

Nell'iter di conversione in legge è stato inserito il **nuovo comma 11-bis** all'art. 37, DL n. 223/2006, per effetto del quale, gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 che **scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno** possono essere **effettuati entro il 20.8** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

### **IMPOSTA AEROMOBILI**

È stato riformulato parte dell'art. 16, DL n. 201/2011, c.d. Decreto "Salva Italia", con il quale è stata introdotta l'**imposta erariale** per gli **aeromobili privati** di cui all'art. 744, Codice della navigazione, **immatricolati nel Registro aeronautico nazionale**. Le **nuove misure** annuali sono le seguenti:



<b>Peso massimo al decollo</b>	<b>Ammontare tassa al kg</b>	
	<b>VELIVOLI</b>	<b>ELICOTTERI</b>
fino a 1.000 kg	€ 0,75	€ 0,75 + 50%
fino a 2.000 kg	€ 1,25	€ 1,25 + 50%
fino a 4.000 kg	€ 4,00	€ 4,00 + 50%
fino a 6.000 kg	€ 5,00	€ 5,00 + 50%
fino a 8.000 kg	€ 6,65	€ 6,65 + 50%
fino a 10.000 kg	€ 7,10	€ 7,10 + 50%
oltre 10.000 kg	€ 7,55	€ 7,55 + 50%
<b>ALianti, MOTOALianti, AEROSTATI</b>		
<b>€ 450</b>		

Tale imposta è ora dovuta **anche per gli aeromobili non immatricolati** nel Registro aeronautico nazionale **se gli stessi sostano nel territorio nazionale per più di 45 giorni in via continuativa** (anziché 48 ore).

Sono **esenti** dall'imposta gli aeromobili dello Stato e ad essi equiparati, di linea, del lavoro aereo, delle organizzazioni registrate, delle scuole e dei centri di addestramento, degli Aero Club d'Italia e locali, dell'Associazione nazionale paracadutisti, gli apparecchi immatricolati dai costruttori in attesa di vendita, quelli destinati all'elisoccorso, all'aviosoccorso, quelli storici, di costruzione amatoriale, per il volo da diporto o sportivo.

#### **VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

È confermato l'**anticipo al 20.12** del termine, fissato al 31.12 dall'art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011, entro il quale deve avvenire la **pubblicazione, sul sito del MEF, delle delibere di variazione dell'addizionale comunale IRPEF** affinché le stesse abbiano effetto dall'1.1 dell'anno di pubblicazione. Tale modifica si è resa necessaria in considerazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 13, DL n. 201/2011, Decreto c.d. "Salva Italia", che ha anticipato dal 31.12 al **20.12** il termine per adottare la **delibera che aumenta l'aliquota dell'addizionale comunale** ai fini dell'acconto da versare dal mese di marzo dell'anno successivo.

#### **FIDEIUSSIONE IMMOBILI ASSOGGETTATI A CEDOLARE SECCA**

In sede di conversione è stato modificato il comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 in base al quale alla **fideiussione prestata per il conduttore**, con riferimento alle locazioni di immobili abitativi **assoggettati a cedolare secca**, non sono applicabili le imposte di **registro e di bollo**.

#### **IMU**

In sede di conversione in legge sono state apportate le attese modifiche alla disciplina dell'IMU. Le novità possono essere così sintetizzate:

1. **esenzione** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** ubicati nei **Comuni montani o parzialmente montani**.  
Le **Province autonome di Trento / Bolzano** possono assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale *"fino allo 0,1 per cento"* nonché prevedere **esenzioni, detrazioni o deduzioni** ex art. 80, DPR n. 670/72;
2. gli immobili **esenti da IMU** sono comunque **assoggettati alle imposte sui redditi** e relative addizionali;
3. versamento del **primo acconto** per il 2012 per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** nella misura del **30% con applicazione dell'aliquota base** e del saldo dell'imposta dovuta con conguaglio sulla prima rata.  
Per i fabbricati rurali da dichiarare al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012 il versamento dell'imposta dovuta per il 2012 va effettuato in **unica soluzione entro il 16.12.2012**.

- Con un apposito DPCM da emanare entro il 10.12.2012 potrà essere modificata l'aliquota IMU applicabile ai fabbricati rurali in esame e ai terreni, in modo che il gettito complessivo, non superi per il 2012, quanto previsto dal MEF per tali immobili;
4. per **abitazione principale** si intende l'immobile nel quale il **possessore e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
5. le **agevolazioni** per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al **nucleo familiare** trovano applicazione **per un solo immobile** nel caso in cui i componenti dello stesso abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in **immobili diversi** siti nel territorio comunale;
6. **riduzione al 50%** della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati e per i fabbricati **storico – artistici** ex art. 10, D.Lgs. n. 42/2004.  
Va evidenziato che l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000;
7. **aumento da 130 a 135 del moltiplicatore per i terreni agricoli.**  
Per i **terreni agricoli** e per quelli **non coltivati** posseduti e condotti da **coltivatori diretti** e da **IAP** (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è fissato a **110**;
8. individuazione della **base imponibile IMU per i terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP iscritti nella previdenza agricola commisurata al valore del terreno, ripristinando di fatto l'analoga disposizione vigente ai fini ICI. In particolare tali terreni sono assoggettati ad IMU per la parte di valore eccedente € 6.000, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore degli stessi:
- a) del 70% dell'imposta sulla parte eccedente € 6.000 e fino a € 15.500;
  - b) del 50% dell'imposta sulla parte eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
  - c) del 25% dell'imposta sulla parte eccedente € 25.500 e fino a € 32.000;
9. i Comuni possono considerare **abitazione principale** l'immobile **non locato** posseduto da:
- **anziani / disabili** che hanno la residenza in istituti di ricovero / sanitari;
  - **cittadini italiani non residenti**;
10. con **specifico DM** possono essere individuati i Comuni nei quali **è applicabile l'esenzione per i terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dell'altitudine ovvero della redditività degli stessi;
11. versamento della **prima rata per il 2012** (50%) applicando le **aliquote di base** e la **detrazione prevista per l'abitazione principale**. A dicembre 2012 sarà versato il saldo dell'imposta dovuta con conguaglio sulla prima rata.  
Per il 2012 l'IMU per l'**abitazione principale** e relative pertinenze può essere versata (facoltà) in **3 rate**. La **prima** e la **seconda** rata, da versare rispettivamente entro il **18.6.2012** (il 16.6 è sabato) e il **17.9.2012** (il 16.9 è domenica), sono pari a **1/3** dell'imposta calcolata applicando le **aliquote di base** e la **detrazione prevista per l'abitazione principale**. La **terza** rata va versata entro il **17.12.2012** (il 16.12 è domenica) a saldo con conguaglio sulle precedenti rate;
12. il versamento dell'**IMU a saldo** (16.12) può essere effettuato anche tramite apposito **bollettino postale**;
13. con un apposito DPCM da emanare entro il 10.12.2012 sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali potranno essere modificate:
- le aliquote IMU e le relative variazioni;
  - la detrazione prevista per l'abitazione principale;
14. è prorogato al 30.9.2012 il termine previsto a favore dei Comuni per l'approvazione e la modifica delle delibere / regolamenti IMU;
15. è introdotta la **dichiarazione ai fini IMU**, da presentare **entro 90 giorni** dalla data in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini IMU, utilizzando l'apposito modello di prossima approvazione.  
Restano ferme:
- la possibilità di liquidare l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e di compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione;
  - l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno precedente;

- le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Per gli immobili **per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1.1.2012** la relativa dichiarazione va presentata **entro il 30.9.2012**;

- 16.dal 2013 le **delibere IMU** sono **pubblicate sul sito Internet del MEF**. In particolare se le stesse sono pubblicate dal Comune entro il 30.4 i loro effetti retroagiscono all'1.1 dell'anno di pubblicazione, se pubblicate oltre il 30.4 le aliquote e le detrazioni si intendono **prorogate di anno in anno**;
- 17.ai fini IMU l'**assegnazione della casa coniugale**, disposta da un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, *"si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione"*.

### **NUOVO REGIME FISCALE IMMOBILI STORICO - ARTISTICI**

A decorrere **dal 2012** è modificato il regime fiscale applicabile ai redditi degli immobili storico – artistici. In particolare:

- ⇒il reddito dei fabbricati in esame locati è pari ai canoni **ridotti forfetariamente del 35%** se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo;
- ⇒per i redditi dei fabbricati in esame **che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa** il citato "reddito medio ordinario" è ridotto del 50%. Non è applicabile l'aumento di un terzo previsto per le unità immobiliari **"a disposizione"**.

Se gli stessi sono **locati** il reddito è pari ai canoni **ridotti forfetariamente del 35%** se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

Le nuove disposizioni sono applicabili **dal 2012**. Nella determinazione degli acconti 2012 *"si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando"* le suddette disposizioni.

### **IMPOSTA DI SCOPO**

In sede di conversione in legge è stato modificato l'art. 6, D.Lgs. n. 23/2011, in base al quale, a decorrere dal 2012 si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, l'**imposta di scopo**, sulla stessa base imponibile prevista ai fini IMU. In merito alla disciplina dell'imposta di scopo va fatto riferimento a quanto previsto in materia di IMU.

### **IMPOSTA DI "SBARCO"**

In sede di conversione in legge è stato disposto che i Comuni delle isole minori ed i Comuni il cui territorio comprende isole minori possono istituire, **alternativamente all'imposta di soggiorno**, un'**imposta "di sbarco"** nella misura **massima di € 1,50** *"da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea"*.

In merito all'imposta in esame va evidenziato, in particolare che:

- è la compagnia di navigazione ad essere responsabile del pagamento della stessa con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (passeggeri) e degli adempimenti fiscali;
- la stessa **non è dovuta** dai residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'IMU e che sono parificati ai residenti.

I Comuni possono prevedere **modalità applicative, esenzioni, riduzioni**, per **specifiche fattispecie o periodi**.



### **ESENZIONE IMMOBILI DISTRUTTI DAL SISMA IN ABRUZZO**

Sono **esenti IRPEF, IRES e IMU** gli immobili siti nelle zone colpite dal sisma avvenuto il 6.4.2009 in Abruzzo *“purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ... fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi”*.

### **SBLOCCO SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI**

È confermata l'**eliminazione** dell'operatività della **sospensione** del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'art. 1, comma 7, DL n. 93/2008, disposta, per il triennio 2009-2011, dagli artt. 77-bis, comma 30 e 77-ter, comma 19, DL n. 112/2008 e successivamente confermata dall'art. 1, comma 123, Legge n. 220/2010.

### **RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO**

È confermato che, considerando le novità introdotte in materia di IRAP a decorrere dal 2012 ad opera del DL n. 201/2011, Decreto c.d. “Salva Italia”, ed in particolare:

→ la **deduzione integrale dell'IRAP relativa alle spese per il personale** dipendente ed assimilato;

→ l'abrogazione della **deduzione forfetaria del 10% dell'IRAP** con riferimento alle spese per il personale dipendente ed assimilato, con il mantenimento della stessa **soltanto in presenza di interessi passivi**;

sarà possibile richiedere il **rimborso dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012** (in generale 2011 e precedenti) per i quali al 2.3.2012 è ancora **pendente il termine ex art. 38**, DPR n. 602/73, individuato in 48 mesi dalla data del versamento.

### **DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING**

In base alle nuove disposizioni introdotte nel TUIR, la “breve” durata del contratto di leasing non comporta più l'indeducibilità dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei relativi canoni.

È infatti ora previsto che la deduzione degli stessi va effettuata in un periodo non inferiore a quello previsto dagli artt. 54 e 102, TUIR **connesso con il periodo di ammortamento** risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di riferimento, a prescindere dalla durata del contratto.

Le predette disposizioni si applicano ai **contratti stipulati** a decorrere dal 29.4.2012 (data di entrata in vigore delle legge di conversione). Ai contratti già in corso a tale data restano quindi applicabili le regole previgenti.

### **ACCERTAMENTO INDUTTIVO E IRREGOLARITÀ DEL MODELLO STUDI**

Il DL n. 98/2011 ha introdotto la **nuova lett. d-ter)** nell'art. 39, comma 2, DPR n. 600/73 con la quale è stata prevista la possibilità di effettuare l'accertamento induttivo qualora:

- il modello studi di settore non sia allegato o sia compilato in maniera infedele;
- siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti.

Per individuare la condizione di errata compilazione del modello studi il citato comma 2 richiedeva che si **verificasse** lo scostamento almeno del 10% tra **reddito accertato** a seguito della corretta compilazione del modello studi e **reddito dichiarato**.

È confermata la riscrittura, operata dal Decreto in esame, della citata lett. d-ter), in base alla quale è ora previsto che l'infedele compilazione del modello studi si verifica **qualora tra i ricavi/compensi** risultanti dal calcolo degli **studi con dati corretti** e quelli con i **dati dichiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o comunque a € 50.000**.

La modifica non riguarda pertanto soltanto l'ammontare del **limite percentuale** e l'introduzione di un **limite assoluto** di scostamento, ma interviene sui termini da porre a confronto per verificare detto scostamento. Nella nuova formulazione normativa, infatti, i termini di confronto (più correttamente) riguardano l'ammontare dei ricavi / compensi e non il reddito accertato / dichiarato.

La predetta novità è applicabile **con riferimento agli accertamenti notificati dal 2.3.2012**. Agli

avvisi notificati in precedenza resta applicabile la previgente versione della citata lett. d-ter).

### **MISURE CAUTELARI A GARANZIA DEI CREDITI ERARIALI**

È confermato che al fine di rafforzare le garanzie dei crediti erariali **anche la GdF** (come già l'Agenzia delle Entrate) **può richiedere agli operatori finanziari** (banche, Posta, società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, intermediari finanziari, imprese e organismi di investimento, società fiduciarie, ecc.) **dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata, comprese le generalità** dei soggetti per i quali o con i quali gli stessi hanno operato, al fine di effettuare le segnalazioni all'Agenzia delle Entrate **per la richiesta**, al Presidente della CTP, **delle misure cautelari** di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 472/97 (iscrizione di ipoteca sui beni e autorizzazione a procedere, a mezzo ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni).

### **PIANIFICAZIONE ACCERTAMENTO**

Nell'iter di conversione in legge è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate e la GdF, per la **pianificazione dell'attività di accertamento** (è non più ai fini dell'elaborazione delle specifiche liste selettive), terranno conto **anche delle segnalazioni**, in forma non anonima, **della mancata emissione dello scontrino, ricevuta fiscale ovvero fattura**.

### **PARTECIPAZIONE COMUNI ATTIVITÀ ACCERTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 44, DPR n. 600/73, l'Agenzia delle Entrate, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento (ex art. 38, comma 4 e seguenti), invia una segnalazione al Comune nel quale ha domicilio fiscale il soggetto passivo. Nell'iter di conversione in legge è stato previsto che:

- tale segnalazione va inviata solo ai Comuni *“che abbiano stipulato convenzione con l'Agenzia delle Entrate”*;
- il Comune deve comunicare **entro 30 giorni** (in precedenza 60) dal ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
- 

### **CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE**

Come noto, a decorrere dal 6.7.2011, il comma 15-quinquies dell'art. 35, DPR n. 633/72 prevede la **revoca d'ufficio** della partita IVA se **per 3 anni consecutivi** il soggetto interessato **non ha esercitato l'attività d'impresa / lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA**, qualora obbligato.

Ora, è confermata la riscrittura del citato comma 15-quinquies per effetto della quale:

- l'individuazione dei soggetti che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA, avverrà **sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria**. È quindi eliminato ogni riferimento a specifici elementi, come in precedenza;
- l'Agenzia invierà a detti soggetti una **comunicazione** con la quale rende noto che la stessa **provvederà alla cessazione d'ufficio**.

In tal caso l'interessato, **entro 30 giorni** dal ricevimento, può:

- fornire i chiarimenti necessari per evitare la chiusura d'ufficio;
- provvedere al pagamento della sanzione (**ridotta ad 1/3 del minimo**) con il mod. F24.

**Trascorsi 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione in esame, la somma dovuta a titolo di **sanzione per l'omessa presentazione** della dichiarazione di cessazione dell'attività è **iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo**.

Inoltre è previsto l'attivazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un nuovo servizio tramite il quale è possibile verificare:

- lo **stato di attività** della partita IVA;
- la **denominazione** ovvero il **cognome e nome** del soggetto titolare della partita IVA.
-

### **VERSAMENTO SOMME DA ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO**

È confermata l'introduzione del **nuovo comma 2-bis** all'art. 76, DPR n. 131/86, ai sensi del quale le **somme dovute** (imposta, sanzioni ed interessi) a seguito dell'accertamento da parte dell'Ufficio ai fini dell'imposta di registro, **se relative alle annualità successive alla prima**, alle **cessioni, risoluzioni e proroghe**, possono essere richieste, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di scadenza del pagamento.

Tale novità si è resa necessaria al fine di consentire all'Ufficio di svolgere agevolmente i controlli, in considerazione che, per effetto dell'introduzione della c.d. "cedolare secca", l'esercizio dell'opzione nell'ambito della dichiarazione dei redditi (nei casi previsti) può comportare uno sfasamento temporale rilevante rispetto al termine di pagamento dell'imposta.

### **REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE**

In sede di conversione in legge è stato previsto che l'obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sussiste per i possessori di **almeno 10 unità immobiliari** (anziché 100), anche se non tutte affittate o locare.

Tale modalità di registrazione rappresenta una facoltà (non un obbligo) per tutti gli altri soggetti interessati, che, possono registrare i contratti e versare le relative imposte, sanzioni e interessi, direttamente o tramite soggetti incaricati.

È previsto altresì che sono tenuti ad applicare la predetta procedura anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari, ex art. 10, lett. d-bis), DPR n. 131/86.

### **ESTRATTI CONTO BANCARI IN LUOGO DELLE SCRITTURE CONTABILI**

È confermata l'**abrogazione della disposizione**, introdotta dalla Finanziaria 2012 che prevedeva **dal 2012** la possibilità per le **imprese in contabilità semplificata** ed i **lavoratori autonomi**, che effettuano **incassi e pagamenti "interamente tracciabili"** (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), di **sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari**.

### **RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO**

Come noto, con l'art. 29, DL n. 78/2010, c.d. "Manovra correttiva", nell'ottica di "potenziare" l'attività di riscossione, il Legislatore ha stabilito che, a decorrere dall'1.10.2011:

- **gli avvisi di accertamento** emessi dall'Ufficio sono **esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica**;
- **il contribuente / ricorrente che impugna l'atto**, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (termine per la proposizione del ricorso) deve versare 1/3 delle maggiori imposte accertate, **salvo che lo stesso abbia presentato la richiesta di sospensione cautelare**;
- **l'Agente della riscossione**, decorsi 30 giorni dal suddetto termine di pagamento, può attivare la **riscossione coattiva** delle somme anche ai fini dell'esecuzione forzata con l'espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento.

Ciò comporta che il contribuente / ricorrente che non ha presentato una richiesta di sospensione cautelare al Giudice adito, decorsi i suddetti termini (30 giorni dopo il termine della proposizione del ricorso), può essere assoggettato a procedura esecutiva (ad esempio, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo) senza alcuna comunicazione preventiva.

È confermata la modifica apportata al comma 1 del citato art. 29, in base alla quale:

***"L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto ..., informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione".***

È confermata altresì la modifica della lett. e) del comma 1 del citato art. 29, ai sensi della quale l'**espropriazione forzata è avviata entro il 31.12 del terzo anno** (non più del secondo anno) successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

***Intimazione al pagamento conciliazione giudiziale***

A seguito delle modificazioni apportate in sede di conversione in legge alla lett. a) del comma 1 del citato art. 29, l'intimazione al pagamento è contenuta anche negli atti da notificare al contribuente a seguito di:

- mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva nell'ambito della **conciliazione giudiziale**;
- atti d'accertamento impugnati, divenuti definitivi.

### **IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE "SCUDATE"**

Il DL n. 201/2011, Decreto c.d. "Salva Italia" all'art. 19, comma 6 ha introdotto un'imposta di bollo speciale annuale del **4‰** applicabile alle **attività "scudate"**.



**Per il 2012 e 2013** l'imposta in esame è pari rispettivamente al **10‰** e al **13,5‰**.

Si rammenta che:

- l'imposta dovuta va determinata **al netto dell'eventuale imposta di bollo** ordinaria pagata ai sensi del **comma 2-ter dell'art. 13**, Parte I, DPR n. 642/72;
- gli **intermediari** di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), DL n. 350/2001 provvedono a:
  - **trattenere l'imposta** dal conto del soggetto interessato ovvero **ricevere provvista dallo stesso**;
  - versare **ogni anno** l'imposta con riferimento al valore delle attività **ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente**;
  - **segnalare all'Agenzia delle Entrate** i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista.

Nell'ambito del Decreto in esame sono state introdotte le novità di seguito evidenziate.

### ***Possibilità per l'intermediario di "disinvestire" in assenza di provvista***

È confermato che a seguito dell'introduzione, nel citato art. 19, del **nuovo comma 3-bis**, gli **intermediari**, al fine di versare l'imposta di bollo in caso di **mancata provvista** da parte del contribuente, possono **"effettuare i necessari disinvestimenti"**.

Va evidenziato che la disposizione in commento fa riferimento alle *"comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011"*.

### ***Proroga del termine di versamento dell'imposta***

Nell'iter di conversione in legge è stato modificato il comma 8 del citato art. 19, che ora prevede:

- **la proroga dal 16.2 al 16.7** di ciascun anno del **versamento** dell'imposta riferita al valore delle attività **ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente**. Per il **2012** il versamento va effettuato entro il **16.5.2012** (tale scadenza potrebbe essere legata ad un mancato coordinamento delle disposizioni contenute nel Decreto in esame – è opportuno quindi che l'Agenzia delle Entrate intervenga al riguardo);
- se nel corso dell'anno **viene meno** in tutto o in parte la segretezza l'imposta va applicata al valore delle attività finanziarie in **relazione al periodo in cui il conto / rapporto ha fruito della segretezza**.

### **IMPOSTA IMMOBILI ALL'ESTERO**

Come noto, il DL n. 201/2011, Decreto c.d. "Salva Italia", ha introdotto, a **decorrere dal 2011**, un'imposta "patrimoniale" sul valore degli **immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati dalle **persone fisiche residenti**, con un'aliquota "base" pari allo **0,76%** del valore degli immobili. In particolare il Decreto in esame ha apportato le seguenti novità.

### ***Esonero dall'imposta per importi non superiori a € 200***

È confermata la previsione in base alla quale l'imposta **non** è dovuta se di importo **non superiore a € 200**.

### **Valore dell'immobile situato nell'UE o SEE**

Nell'iter di conversione in legge è stato previsto che la **base imponibile** dell'imposta in esame sugli immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni va individuata facendo riferimento al **valore "catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato utilizzato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale"**.

In **mancanza di detto valore** è necessario avere riguardo al **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai **contratti** e, in **assenza**, al **valore di mercato** del luogo in cui è situato l'immobile.

### **Soggetti che prestano lavoro all'estero**

È confermata l'introduzione di una specifica disciplina per i **soggetti che prestano lavoro all'estero per i quali la residenza in Italia è stabilita ex lege**. Si tratta dei residenti che lavorano all'estero:

- per lo **Stato italiano** (ad esempio, diplomatici) o per un suo **Ente locale**;
- presso **organizzazioni internazionali** cui l'Italia aderisce.

Per l'immobile (e sue pertinenze) all'estero adibito, dai suddetti soggetti, ad **abitazione principale** è, infatti, prevista:

- ⇒ un'aliquota **ridotta nella misura dello 0,4%**, applicabile limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa all'estero;
- ⇒ una **detrazione pari a € 200**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (abitazione principale) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Tale detrazione:
  - spetta pro-quota in presenza di più soggetti che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;
  - per il 2012 e 2013 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. Tale maggiorazione **"al netto della detrazione di base"** non può essere superiore a € 400.

Nell'iter di conversione in legge è stato previsto che per i predetti immobili **non è applicabile** l'art. 70, comma 2, TUIR, ai sensi del quale gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente:

- per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo d'imposta, se soggetti ad imposta sul reddito nello Stato estero;
- per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto forfetariamente del 15%, se non soggetti ad imposta sul reddito nello Stato estero.

•

### **Credito d'imposta**

Per gli **immobili situati in Stati UE / SEE**, dall'imposta in esame è confermata la **possibilità di dedurre un credito d'imposta** pari alle imposte di natura patrimoniale / reddituale sullo stesso immobile **non detratte** ai sensi dell'art. 165, TUIR.

## **IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO**

Come noto, il comma 18 dell'art. 19 del citato DL n. 201/2011 ha altresì introdotto, **a decorrere dal 2011**, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nella seguente misura:

- **1‰** annuo per il **2011 e 2012**;
- **1,5‰** a decorrere **dal 2013**.

È confermato che per i **c/c bancari e libretti al risparmio** detenuti in **Stati UE / SEE** l'imposta è stabilita nella medesima misura fissa prevista dall'art. 13, comma 2-bis, lett. a), della Tariffa, Parte I, DPR n. 642/72, ossia pari a **€ 34,20**.



## **ATTIVITÀ AFFIDATE IN GESTIONE / AMMINISTRAZIONE A INTERMEDIARI RESIDENTI E QUADRO RW**

Come noto, la compilazione del quadro RW del mod. UNICO, introdotto dal DL n. 167/90, è necessaria al fine di adempiere agli obblighi previsti dal c.d. “**monitoraggio fiscale**”.

Nell'iter di conversione in legge è stato sostituito il comma 4 dell'art. 4 del citato Decreto prevedendo che il predetto quadro RW **non** va compilato “*per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi*”.

## **IMPOSTA STRAORDINARIA SU ATTIVITÀ FINANZIARIE “SCUDATE”**

Nell'iter di conversione in legge è stato disposto che per le **attività finanziarie scudate** prelevate in tutto o in parte o dismesse nel periodo **1.1 – 6.12.2011** è dovuta un'imposta straordinaria nella misura del **10%**.

## **COMPENSAZIONE CREDITO IVA**

È confermata la **riduzione** da € 10.000 ad € 5.000 del limite, riferito al **credito IVA annuale o trimestrale** al cui superamento il relativo utilizzo in **compensazione** c.d. “orizzontale” nel mod. F24 può essere effettuato **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale** o dell'istanza trimestrale.

È altresì confermato l'**obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) **per la compensazione** del credito IVA annuale / trimestrale per **importi superiori a € 5.000**. Si rammenta che in tal caso il mod. F24 va inviato all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

## **PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI CUSTODITI IN DEPOSITI IVA**

Come disposto dall'art. 50-bis, comma 4, lett. h), DL n. 331/93, sono effettuate **senza pagamento dell'IVA**, le prestazioni di servizi (ivi comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali), riguardanti beni custoditi in un **deposito IVA**, ancorché eseguite in locali limitrofi al deposito stesso, a condizione che, in tal caso, tali operazioni siano effettuate in un periodo non superiore a 60 giorni.

Nell'iter di conversione in legge è stato integrato l'art. 16, comma 5-bis, DL n. 185/2008 ai sensi del quale è ora previsto che la disposizione contenuta nella citata lett. h) “*si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA, senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto*”.

## **ACCESSO NEI LOCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI**

È confermato che l'**accesso**, da parte dei verificatori, nei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo ex art. 52, comma 1, primo periodo, DPR n. 633/72, è **esteso** anche ai **locali degli enti non commerciali**, compresi quelli che usufruiscono delle agevolazioni ex D.Lgs. n. 460/97. Ciò amplia le possibilità di controllo, considerato che il luogo di esercizio dell'attività istituzionale è assimilabile al domicilio privato.

## **SANZIONI TRASFERIMENTO DI DENARO DA E VERSO L'ESTERO**

Sono confermate le modifiche apportate al regime sanzionatorio applicabile al trasferimento di denaro da e verso l'estero di importo pari o superiore a € 10.000, in violazione degli obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane della somma trasferita ex art. 1, D.Lgs. n. 195/2008.

In particolare è confermato che:

→ il sequestro delle somme da parte dell'Agenzia delle Dogane o della GdF è eseguito nel limite:

- del 30% dell'importo eccedente € 10.000 sempreché l'eccedenza stessa non sia superiore a € 10.000;
  - del 50% dell'importo eccedente negli altri casi;
- le somme sequestrate garantiscono il pagamento delle sanzioni con preferenza rispetto ad ogni altro credito;
- il soggetto al quale è stata contestata la violazione può chiederne l'estinzione a fronte del pagamento al momento della contestazione, ovvero al MEF entro 10 giorni dalla stessa:
- del 5% dell'importo eccedente € 10.000 sempreché l'eccedenza non sia superiore a € 10.000;
  - del 15% se l'eccedenza non è superiore a € 40.000.
- In ogni caso, quanto corrisposto non può essere inferiore a € 200.
- Sono confermate inoltre:
- le **restrizioni** alle condizioni al cui sussistere è **precluso il pagamento in misura ridotta**. Ora infatti lo stesso non è consentito qualora:
- sia **superato il limite di € 40.000** (nella vigente formulazione, € 250.000) di denaro contante eccedente la soglia di € 10.000;
  - il contribuente si sia **già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni** (nella vigente formulazione, 365 giorni) **precedenti** la ricezione dell'atto di contestazione dell'illecito;
- la modifica delle sanzioni applicabili al soggetto che viola l'obbligo di comunicazione dei trasferimenti di contante eccedenti € 10.000, ora fissate:
- dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
  - dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.